



Rapporto esplicativo

**disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del
16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti
dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)**

**Modifica dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
(Ordinanza sul collocamento, OC)**

giugno 2017

Indice

1	Situazione iniziale.....	4
2	Punti essenziali del progetto	5
3	Modifica dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (AVV) ...	7
3.1	Ingresso.....	7
3.2	Collocazione delle disposizioni nell'OC	7
4	Commento ai singoli articoli	9
4.1	Articolo 53a OC: Valore soglia ed elenco delle professioni interessate (art. 21a cpv. 2 e cpv. 6 LStr)	9
4.2	Art. 53b OC: Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione (art. 21a cpv. 3 LStr)	10
4.3	Art. 53c OC: Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr)	11
4.4	Art. 53d OC: Eccezioni all'obbligo di annuncio (art. 21a cpv. 5 e cpv. 6 LStr) ...	11
4.5	Art. 53e OC: Diritto di proposta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr)	13
5	Art. 117a LStr: Violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti	13
6	Monitoraggio.....	13
7	Ripercussioni	14
7.1	Ripercussioni per le imprese	14
7.2	Ripercussioni per l'economia in generale.....	15
7.3	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale.....	15
7.3.1	Ripercussioni per la Confederazione	15
7.3.2	Ripercussioni per i Cantoni.....	15
8	Allegato secondo l'articolo 53a OC: Valore soglia ed elenco delle professioni interessate.....	17
8.1	Elenco di professioni soggette all'obbligo di annuncio.....	17
8.2	Valori soglia alternativi	19

Elenco delle tabelle e delle figure

Non è stata trovata alcuna voce dell'indice delle figure.

Tabella 1: Elenco di generi di professioni (NSP 2000) con un tasso di disoccupazione di almeno il 5 per cento nella media annuale 2016	17
Tabella 2 Numero di posti soggetti all'obbligo di annuncio e persone in cerca d'impiego per generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio – Simulazioni 2016 con diversi valori soglia	19
Tabella 3 Immigrazione nel 2016 nei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio .	20

1 Situazione iniziale

Nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha deciso diverse modifiche di legge. Di queste fanno parte, in particolare, le misure per le persone in cerca d'impiego (art. 21a LStr).

Contenuto dell'articolo 21a LStr

Il capoverso 1 stabilisce che il Consiglio federale adotta misure per sfruttare integralmente il potenziale della forza lavoro indigena, senza tuttavia precisarne il tipo. A questo proposito non sono previste disposizioni nell'ordinanza. Tali misure sono in parte già in vigore (ad es. iniziativa sul personale qualificato).

Nei capoversi 2–7 viene definito l'obbligo di annuncio dei posti vacanti, per il quale è necessaria una regolamentazione a livello di ordinanza. Le modalità di attuazione sono stabilite dal Consiglio federale. Pur essendo contenute nella LStr, queste norme sono attuate dal servizio pubblico di collocamento (SPC). Le disposizioni fondamentali concernenti il SPC e i suoi compiti, a loro volta, sono contenute nella legge federale sul collocamento e il personale a prestito (legge sul collocamento; LC).

Il rispetto dei diritti e degli obblighi sanciti nei capoversi 2–7 è garantito dagli organi del SPC e dai datori di lavoro, per cui risulta opportuna una regolamentazione nel quadro della LC e della relativa ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (ordinanza sul collocamento; OC). Queste norme si impongono anche per motivi di trasparenza nei confronti degli interessati (datori di lavoro e persone in cerca d'impiego) che, a rigor di logica, non cercheranno le basi legali di queste misure di collocamento nella legge federale sugli stranieri, bensì nella legge sul collocamento.

Secondo il capoverso 8, se le misure di cui ai capoversi 1–5 non producono gli effetti auspicati o emergono nuovi problemi, il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale misure aggiuntive dopo aver consultato i Cantoni e le parti sociali. Inoltre, in caso di problemi gravi, in particolare legati ai frontalieri, il Cantone può chiedere al Consiglio federale di adottare ulteriori misure. Trasporre questo capoverso a livello di ordinanza equivarrebbe a limitare la flessibilità concessa – e voluta – dalla legge. Una precisazione a questo livello è possibile solo nel caso in cui le misure previste ai capoversi 1–5 dell'articolo 21a LStr non sortiscano gli effetti sperati o se un Cantone presenta al Consiglio federale una richiesta di risoluzione per i problemi specifici esistenti sul suo territorio.

L'articolo 117a LStr stabilisce che la violazione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti va punita. Il controllo del rispetto di tale obbligo spetta ai Cantoni.

L'obbligo di annuncio dei posti vacanti contribuirà a rafforzare l'integrazione della popolazione attiva indigena nel mercato del lavoro e, di conseguenza, a ridurre indirettamente l'immigrazione di persone attive. Un tale obbligo non era mai esistito prima in Svizzera.

2 Punti essenziali del progetto

L'obbligo di annuncio va integrato nel sistema pubblico di collocamento consolidato, che offre servizi specifici per i datori di lavoro e le persone in cerca d'impiego e, in particolare, consente già oggi di annunciare i posti vacanti. Affinché l'obbligo di annuncio sia accettato e abbia successo bisogna soprattutto evitare di sovraccaricare il sistema e di compromettere la collaborazione orientata ai risultati tra il SPC e i datori di lavoro.

L'obiettivo principale della politica svizzera del mercato del lavoro è offrire a tutte le persone in età lavorativa residenti in Svizzera una possibilità di lavoro che ne garantisca il sostentamento. La Svizzera raggiunge questo traguardo attraverso una combinazione ben riuscita tra una formazione di qualità e adeguata al mercato del lavoro, una regolamentazione flessibile del mercato del lavoro e, allo stesso tempo, un livello elevato di protezione sociale. Con un tasso di occupazione superiore all'80 per cento, è uno dei Paesi meglio posizionati a livello internazionale. Nonostante questo risultato complessivamente soddisfacente, esistono ancora dei potenziali che potrebbero essere meglio sfruttati con l'introduzione di un obbligo mirato di annuncio dei posti vacanti.

I criteri centrali per la concretizzazione e il parametraggio dell'obbligo di comunicare i posti vacanti sono i seguenti: l'efficacia in materia di lotta contro la disoccupazione, un numero più ampio possibile di persone in cerca d'impiego registrate e, parallelamente, l'ottimizzazione tra i posti vacanti annunciati e i richiedenti d'impiego iscritti, l'ottimizzazione dell'onere di lavoro supplementare per i datori di lavoro e le autorità e, infine, la compatibilità con gli accordi sulla libera circolazione delle persone.

Valore soglia ed elenco delle persone interessate (cfr. n. 4.1, 8.1 e 8.2)

L'obbligo di annuncio dei posti vacanti è applicato in caso di disoccupazione superiore alla media. Nel 2016 la disoccupazione media, per tutte le professioni e i Cantoni, ammontava secondo la statistica del lavoro della SECO al 3,6 per cento. L'avamprogetto di ordinanza prevede di introdurre l'obbligo in modo mirato nei generi di professioni il cui il tasso di disoccupazione su scala nazionale raggiunge o supera il 5 per cento. I generi di professioni in cui questo valore soglia è raggiunto o superato sono riportati nell'allegato dell'OC. Il DEFR procederà ogni anno ai necessari adeguamenti dell'elenco. Se la situazione sul mercato del lavoro lo richiede, il Consiglio federale può fissare in qualsiasi momento un nuovo valore soglia.

In base ai conti globali del mercato del lavoro dell'UST del 2015, in Svizzera dovrebbero essere occupati in totale circa 700 000 posti all'anno, senza contare i posti occupati internamente alle aziende. A partire da questo dato, con un valore soglia del 5 per cento all'anno, si dovrebbero prevedere circa 218 000 annunci obbligatori (il 31 % di 700 000). Nel 2016 erano già stati annunciati a titolo facoltativo presso il SPC circa 38 000 posti vacanti nei generi di professioni in questione, per cui, con un tasso di disoccupazione analogo a quello del 2016, si dovrebbero prevedere circa 180 000 posti supplementari da annunciare obbligatoriamente. Nel 2016 un obbligo di annuncio dei posti vacanti a partire dal 5 per cento avrebbe interessato 88 dei 383 generi di professioni codificati.

Nel 2016 si sono registrate presso il SPC in totale 322 396 persone, di cui 187 000 avevano precedentemente lavorato in un genere di professione che presentava un tasso di disoccupazione nazionale di almeno il 5 per cento (il 58 % di tutte le nuove persone in cerca d'impiego registrate). Il fatto che queste persone abbiano lavorato nei generi di professioni ricercati dai datori di lavoro non significa necessariamente che possiedano le competenze adeguate per il posto a concorso (lingua, esperienza professionale, ecc.) o altre caratteristiche (luogo di lavoro, grado di occupazione, ecc.). Se si considerano altre caratteristiche decisive per l'abbinamento, il numero di persone in cerca d'impiego adeguate si riduce di conseguenza.

Più il valore soglia è basso, più numerosi sono i generi di posti soggetti all'obbligo di annuncio e quindi i posti annunciati. Un valore soglia più basso implica un aumento del numero di professioni in cui la disoccupazione è considerata elevata.

Dato che, con un valore soglia più basso, aumentano i generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio per i quali ci sono meno persone in cerca d'impiego registrate, il grado di efficacia dell'obbligo si riduce. Il numero di persone in cerca d'impiego per posto annunciato è una grandezza statistica che permette di valutare la pertinenza dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti in relazione alla lotta contro la disoccupazione. Più questo valore è elevato, più aumenta la probabilità di trovare presso il SPC dei candidati adeguati. In questo modo migliora l'efficacia della misura.

Obbligo di annuncio e limitazione dell'informazione (cfr. n. 4.2)

L'ordinanza disciplina le modalità di annuncio dei posti vacanti al SPC da parte dei datori di lavoro. L'accesso alle informazioni concernenti i posti vacanti è limitato per un periodo di cinque giorni lavorativi ai collaboratori del SPC e alle persone in cerca d'impiego iscritte presso il SPC. Solo una volta trascorso questo termine i datori di lavoro possono mettere a concorso i loro posti tramite altri canali.

Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (cfr. n. 4.3)

L'avamprogetto di ordinanza prevede che entro tre giorni lavorativi il SPC trasmetta ai datori di lavoro i dossier adeguati o comunichi loro che non sono disponibili potenziali candidati. Esso disciplina inoltre le prescrizioni formali e sostanziali relative al riscontro dei datori di lavoro al SPC. I datori di lavoro devono poter decidere autonomamente, senza imposizioni e senza dover giustificare le loro scelte, quali candidati considerano adeguati. Sono tuttavia tenuti a invitare i candidati a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale.

Eccezioni all'obbligo di annuncio (cfr. n. 4.4)

Al fine di ridurre le eventuali ripercussioni negative dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti, l'avamprogetto di ordinanza prevede ulteriori eccezioni oltre a quelle formulate nell'articolo 21a capoverso 5 LStr (i posti di lavoro vengono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il servizio pubblico di collocamento).

Non è necessario annunciare i posti vacanti se:

- i posti vacanti all'interno dell'impresa sono occupati da persone (compresi gli stagisti) che lavorano già presso lo stesso datore di lavoro;
- gli apprendisti vengono assunti al termine del tirocinio;
- la durata del rapporto di lavoro prevista non supera i 14 giorni (variante 1) o un mese (variante 2); o
- Il posto è occupato da un parente stretto del proprietario dell'impresa, ad esempio nell'ambito di regolamenti di successione.

Diritto di proposta dei Cantoni (cfr. n. 4.5)

Secondo l'articolo 21a capoverso 7 LStr i Cantoni possono chiedere l'introduzione dell'obbligo di annunciare i posti vacanti nel loro territorio per determinati generi o gruppi di professioni che registrano un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia nazionale (cfr. n. 4.5). In questo modo è possibile tenere conto di alcune esigenze specifiche delle regioni.

3 Modifica dell'ordinanza sul collocamento e il personale a prestito (AVV)

3.1 Ingresso

Dato che i nuovi articoli 53a–53e non si basano sulla LC ma sulla LStr, l'ingresso va esteso di conseguenza.

Formulazione attuale	Nuova formulazione	Spiegazioni
<i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC), <i>ordina:</i>	<i>Il Consiglio federale svizzero ordina:</i> L'ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento è modificata come segue: visto l'articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento (LC); <i>visto l'articolo 21a della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr),</i>	Nell'ingresso si stabilisce in base a quali disposizioni legislative e a quale delega di competenze il Consiglio federale emana un'ordinanza.

3.2 Collocazione delle disposizioni nell'OC

Le disposizioni dell'articolo 21a LStr sono attuate dal SPC e le attività di quest'ultimo sono disciplinate nel capitolo 3 OC (art. 51–61). Le norme di attuazione vanno quindi inserite nel capitolo 3 OC.

L'attuale capitolo 3 OC non è ulteriormente suddiviso. Ai fini di una migliore leggibilità viene ora proposta una suddivisione in sezioni. Le nuove disposizioni concernenti l'obbligo di annuncio dei posti vacanti andranno inserite negli **articoli 53a segg. OC**.

Il capitolo 3 OC dovrà essere suddiviso in sezioni. Nella seguente tabella sono riportati i nuovi titoli delle sezioni e dei rispettivi articoli.

Titolo della sezione (nuovo testo in rosso)	Titolo degli articoli contenuti nella sezione (nuovo testo in rosso)
Sezione 1: Compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro	Art. 51 Registrazione delle domande d'impiego e dei posti vacanti (art. 24 LC) Art. 52 Consulenza delle persone in cerca d'impiego (art. 24 LC)
Sezione 2: Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d'impresa (art. 29 LC)	Art. 53, rubrica Abrogato
Sezione 3: Obbligo di annunciare i posti vacanti in caso di tasso di disoccupazione superiore alla media	Art. 53a Valore soglia ed elenco delle professioni interessate (art. 21a cpv. 2 e cpv. 6 LStr) Art. 53b Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione (art. 21a cpv. 3 LStr) Art. 53c Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr) Art. 53d Eccezioni all'obbligo di annuncio (art. 21a cpv. 5 e 6 LStr) Art. 53e Diritto di proposta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr)
Sezione 4: Formazione e collaborazione	Art. 54 Formazione (art. 31 cpv. 4 LStr) Art. 55 Abrogato Art. 56 Collaborazione delle autorità preposte al mercato del lavoro con altri servizi pubblici (art. 33 cpv. 1 e 3 LC)

Sezione 5: Trattamento dei dati e presentazione di rapporti	Art. 56a	Ex art. 55
	Art. 57	Comunicazione di dati (art. 34a LC) Le autorità preposte al mercato del lavoro possono comunicare alle persone in cerca di lavoro i posti vacanti annunciati dai datori di lavoro anche senza l'espresso consenso di questi ultimi.
	Art. 57a	Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati (art. 34a LC)
	Art. 58	Diritto della persona interessata a essere informata (art. 34a, 34b e 35 LC)
	Art. 59	Osservazione statistica del mercato del lavoro (art. 36 LC)
	Art. 59a	Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate (art. 35b LC)
	Art. 60	Rapporto dei Cantoni sul mercato del lavoro (art. 36 cpv. 2 LC)

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Articolo 53a OC: Valore soglia ed elenco delle professioni interessate (art. 21a cpv. 2 e cpv. 6 LStr)

Cpv. 1

Secondo la LStr, se in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media, vanno adottate misure temporanee per favorire le persone in cerca d'impiego registrate presso il SPC.

Il capoverso 1 OC fissa la soglia a partire dalla quale si ha un tasso di disoccupazione «superiore alla media» (valore soglia). Stabilisce inoltre che il valore soglia si basa sul tasso di disoccupazione nazionale nei rispettivi generi di professioni. Il tasso di disoccupazione è calcolato in modo differenziato per generi di professioni (codice a cinque posizioni della Nomenclatura svizzera delle professioni 2000). In questo modo si tiene conto dei vari settori di attività all'interno dei gruppi professionali. Sarà così possibile effettuare una distinzione, ad esempio, tra gli esercenti di ristoranti e alberghi e il personale di servizio. Per questioni pratiche viene fissato un tasso valido a livello nazionale. Allo scopo di compensare le variazioni stagionali e di conferire una certa stabilità al meccanismo di attivazione, i tassi di disoccupazione sono determinati per generi di professioni sulla media di dodici mesi.

Cpv. 2

Per motivi di trasparenza e al fine di rafforzare la certezza del diritto si prevede di riportare nell'allegato un elenco dei generi di professioni in cui il valore soglia fissato al capoverso 1 è raggiunto o superato. Tali categorie sottostanno all'obbligo di annuncio.

La redazione o l'adeguamento di questo elenco non sono dovuti a una decisione politica, ma alla necessità di presentare con trasparenza il risultato della valutazione statistica. Si prevede pertanto di delegare al DEFR il compito di adeguare l'elenco di anno in anno.

Cpv. 3

Il capoverso 3 stabilisce in base a quali dati è calcolato il tasso di disoccupazione di cui al capoverso 1, in modo da fare chiarezza sulla base di calcolo.

Il tasso di disoccupazione ai sensi del capoverso 1 è calcolato in riferimento alla statistica del mercato del lavoro della SECO, dividendo il numero dei disoccupati registrati presso gli uffici regionali di collocamento per il numero di persone che svolgono un'attività lucrativa. Il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa è stabilito dall'Ufficio federale di statistica raggruppando tre rilevazioni campionarie annuali (cosiddetto «pooling triennale» calcolato in base ai dati delle rilevazioni strutturali).

Se il numero delle persone che svolgono un'attività lucrativa in un singolo genere di professione è inferiore a 900, il tasso di disoccupazione corrispondente non è sufficientemente affidabile dal punto di vista statistico. In tal caso, il genere di professione in questione è associato a un genere di professione affine finché il relativo gruppo non comprenderà almeno 900 persone che svolgono un'attività lucrativa.

4.2 Art. 53b OC: Annuncio dei posti vacanti e limitazione dell'informazione (art. 21a cpv. 3 LStr)

Cpv. 1

Tutti i posti da occupare in generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore al valore soglia sottostanno all'obbligo di annuncio dei posti vacanti, salvo nel caso in cui si applichi una disposizione derogatoria.

Cpv. 2

L'obbligo di annuncio dei posti vacanti permetterà di rafforzare il SPC migliorando le informazioni sui posti vacanti e l'allineamento tra la domanda di forza lavoro e l'offerta disponibile di persone in cerca d'impiego. Per garantire questa corrispondenza, le informazioni sui posti devono coincidere il più possibile con le informazioni sulle persone in cerca d'impiego. Per questo motivo vengono specificate le informazioni da indicare nell'annuncio.

Cpv. 3

Se l'annuncio è effettuato via Internet, telefonicamente o tramite un colloquio personale, i datori di lavoro possono essere assistiti o guidati in modo che i dati registrati siano rapidamente allineati con i dati delle persone in cerca d'impiego.

Cpv. 4

Il SPC conferma tempestivamente ai datori di lavoro l'annuncio pervenuto se questo contiene tutti i dati indicati al capoverso 2, da un lato come conferma di ricezione, dall'altro come prova che i datori di lavoro hanno adempiuto al loro obbligo di annuncio, in particolare nel caso di un controllo (in combinato disposto con l'art. 117a LStr, disposizioni penali).

Cpv. 5

Il legislatore ha voluto limitare a una cerchia ristretta di persone, per un determinato periodo, l'accesso alle informazioni sui posti vacanti annunciati. Questo obiettivo può essere

raggiunto solo vietando al datore di lavoro, durante questo periodo di cinque giorni lavorativi, di pubblicare attraverso altri canali (ad es. stampa, Internet) i posti in questione.

Non sono considerati giorni lavorativi i sabati e le domeniche nonché i giorni festivi nazionali, cantonali o regionali.

Cpv. 6

Secondo quanto previsto dal legislatore, durante il periodo di cui al capoverso 5 l'accesso alle informazioni sui posti soggetti all'obbligo di annuncio sarà riservato soltanto alle persone in cerca d'impiego e ai collaboratori del SPC.

Non sono considerati giorni lavorativi i sabati e le domeniche nonché i giorni festivi nazionali, cantonali o regionali.

4.3 Art. 53c OC: Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro (art. 21a cpv. 4 LStr)

Cpv. 1

I dossier sono considerati «adeguati» se le persone in cerca d'impiego, visti la professione imparata o esercitata, l'esperienza professionale, il grado di occupazione cercato, il luogo di lavoro e altre esigenze richieste rispecchiano il profilo del posto annunciato. Per motivi legati alla protezione dei dati, i dati di contatto possono essere trasmessi al datore di lavoro solo previo consenso delle persone in cerca d'impiego interessate. Se questo consenso non è dato, le informazioni possono essere fornite al datore di lavoro in forma anonimizzata (dati concernenti la professione e le qualifiche). In tal caso il contatto è instaurato, come finora, tramite il SPC.

Cpv. 2

Il legislatore ha respinto l'idea di obbligare il datore di lavoro a motivare l'eventuale esclusione di candidati che gli vengono proposti dal SPC e ha optato per un obbligo di annuncio. Il capoverso 2 precisa ciò che questo implica. I riscontri servono al SPC soprattutto per migliorare le prestazioni di collocamento, ma garantiscono anche l'aggiornamento delle informazioni sui posti vacanti (i posti che vengono occupati vanno cancellati).

Si rinuncia volutamente a prescrivere o definire ciò che si intende per «candidati adeguati». I datori di lavoro decideranno autonomamente e senza imposizioni quali candidati ritengono adeguati e per quali motivi. Le persone che i datori di lavoro ritengono adeguate devono però essere invitate a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale, come indicato dalla disposizione penale dell'articolo 117a LStr, secondo cui chiunque viola l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4) è punito con una multa.

L'ordinanza non contiene ulteriori prescrizioni e limitazioni neppure per quanto riguarda le altre fasi della procedura di reclutamento, come i contatti per telefono o email, la richiesta di presentare una lettera di motivazione o una candidatura completa, ecc. Anche nel caso di posti soggetti all'obbligo di annuncio i datori di lavoro sono liberi di organizzare le loro procedure di reclutamento come di consueto.

4.4 Art. 53d OC: Eccezioni all'obbligo di annuncio (art. 21a cpv. 5 e cpv. 6 LStr)

Le disposizioni legali prevedono che il Consiglio federale, oltre all'eccezione formulata nell'articolo 21a capoverso 5 della nuova LStr (i posti di lavoro vacanti vengono occupati da persone in cerca d'impiego registrate presso il SPC), può stabilire altre deroghe. In tal modo si limitano gli effetti collaterali potenzialmente negativi dell'obbligo di annuncio.

In generale le eccezioni celano il rischio di un aggiramento delle norme. Questo vale in particolare se le eccezioni possono essere combinate tra loro. È quindi previsto solo un numero ridotto di eccezioni, che si ispirano agli esempi di possibili fattispecie derogatorie elencate all'articolo 21a capoverso 6 primo periodo LStr.

Cpv. 1

Non è necessario annunciare i posti vacanti se:

- i collaboratori (compresi gli stagisti) cambiano posto di lavoro all'interno dell'impresa **(lett. a)**;
- gli apprendisti vengono assunti dopo il tirocinio **(lett. a)**;
- viene occupato un posto a tempo determinato per un periodo di tempo *fino a 14 giorni* (variante 1; variante 2: *meno di un mese*) **(lett. b)**; o
- vengono assunti parenti stretti, ad esempio nell'ambito di una successione **(lett. c)**.

Lett. a:

L'occupazione di posti vacanti all'interno delle imprese, ad esempio tramite l'assunzione di apprendisti o promozioni interne, dovrebbero potersi svolgere senza previo annuncio del posto vacante, in modo da evitare inutili formalità. Allo stesso tempo, la condizione di una precedente occupazione della durata di sei mesi esclude il rischio che vengano assunte persone a tempo determinato solo per aggirare l'obbligo di annuncio.

Lett. b:

Brevi impieghi che durano fino a 14 giorni (variante 1) o meno di un mese (variante 2) sono esclusi dall'obbligo di annuncio. I reclutamenti molto urgenti per impieghi a breve termine possono quindi essere effettuati, almeno temporaneamente, senza annunciare i posti, ad esempio se è necessario sostituire un collaboratore a causa di un infortunio o per altri motivi. Escludendo il prestatore da questa eccezione si evita che l'obbligo di annuncio possa essere aggirato tramite la fornitura di personale a prestito. Un'eccezione generale per gli impieghi urgenti non sarebbe invece fattibile in quanto non esistono criteri oggettivi per stabilire l'urgenza.

Un'eccezione per brevi attività lucrative che durano meno di 14 giorni (variante 1) previene in modo più efficace il rischio di aggiramenti dell'obbligo di annuncio rispetto a un'eccezione per le attività lucrative che durano meno di un mese (variante 2). Per contro, la variante 1 implica un maggior onere amministrativo per le imprese e il SPC rispetto alla variante 2. Se, contrariamente alle attese, l'impiego dura un mese o più a lungo, nel caso della variante 2 il datore di lavoro ha inoltre ancora tempo per intraprendere la procedura di annuncio e di reclutamento, il che non avverrebbe con una durata di occupazione più breve ed esente dall'obbligo di annuncio. Il Consiglio federale privilegia la variante i 14 giorni poiché gli impieghi di breve durata sono richiesti soprattutto nelle professioni che registrano una disoccupazione nettamente elevata (ad es. personale di servizio e di cucina, alcune professioni dell'edilizia, aiuti agricoli).

Lett. c

Secondo la LStr il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti, in particolare per tenere conto della specifica situazione delle aziende familiari. Si intende così consentire ai proprietari di assumere loro parenti senza dover dapprima annunciare i posti in questione. La disposizione derogatoria non può però essere concepita in modo da esentare per principio le aziende familiari dall'obbligo annuncio.

L'ordinamento giuridico svizzero non prevede una precisa definizione di ciò che si intende per azienda familiare. Nel caso specifico si tratta di consentire al proprietario di un'impresa di assumere un proprio familiare senza dover annunciare un posto vacante, ragione per cui la disposizione derogatoria è vincolata ai rapporti di parentela. Allo stesso tempo, tuttavia, la limitazione ai parenti stretti impedisce che le persone con un grado di parentela lontano

possano essere assunte per aggirare l'obbligo. La restrizione proposta si basa sull'articolo 165 del Codice di procedura civile (CPC).

Cpv. 2

Le imprese di fornitura di personale a prestito (prestatori) sono considerate datori di lavoro e in quanto tali assumono i collaboratori. Un elemento essenziale di questi rapporti di lavoro risiede nel fatto che i collaboratori in questione vengono forniti a prestito a imprese che cambiano di volta in volta, mentre il rapporto di lavoro è sempre stipulato tra il collaboratore e il prestatore. Per evitare che l'obbligo di annuncio per un dato posto vacante possa essere aggirato ricorrendo ai servizi di un prestatore, è espressamente previsto che un impiego svolto su mandato di un prestatore in una nuova impresa acquisitrice può sì essere considerato come assunzione di un nuovo posto all'interno dell'impresa di personale a prestito, ma non rientra nella disposizione derogatoria di cui al capoverso 1. A maggior ragione, anzi, l'obbligo di annuncio dovrà essere rispettato anche in questo caso per i posti che vi sono soggetti.

4.5 Art. 53e OC: Diritto di proposta dei Cantoni (art. 21a cpv. 7 LStr)

Cpv. 1

La LStr stabilisce che i Cantoni possono chiedere al Consiglio federale l'introduzione nel loro territorio dell'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti se, contrariamente alla situazione nazionale, in determinati gruppi o generi di professioni registrano un tasso di disoccupazione superiore al limite fissato nell'ordinanza.

Il rinvio all'articolo 53a è volto a garantire che il tasso di disoccupazione venga sempre calcolato secondo gli stessi criteri. In questo modo si ottiene la comparabilità dei tassi di disoccupazione e si evitano divergenze sul metodo di calcolo.

5 Art. 117a LStr: Violazione degli obblighi riguardanti l'annuncio dei posti vacanti

«¹ Chiunque viola intenzionalmente l'obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti (art. 21a cpv. 3) o l'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale (art. 21a cpv. 4), è punito con la multa fino a 40 000 franchi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.»

Nessuna precisazione nell'OC

La competenza cantonale in materia di attuazione dell'articolo 21a LStr e la sovranità cantonale nel perseguimento penale sono aspetti importanti di cui tenere conto. In linea di principio tutte le autorità amministrative dovrebbero denunciare alle autorità istruttorie penali le violazioni all'ordinamento giuridico riscontrate. Per questo motivo si è deciso di non stabilire nell'OC quale autorità deve segnalare alle autorità di perseguimento penale responsabili dell'avvio delle indagini le violazioni all'obbligo di annunciare i posti vacanti e all'obbligo di condurre un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale.

6 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio permette di verificare se e in che misura l'obbligo di annuncio dei posti vacanti viene rispettato. Per ridurre al minimo l'onere e aumentare al massimo l'efficacia, il monitoraggio deve focalizzarsi sugli effetti osservati in base ai dati disponibili e fondarsi su parametri rilevanti, come descritto qui di seguito.

Se fosse introdotto un obbligo di annuncio dei posti vacanti per gruppi e generi di professioni nei quali il tasso di disoccupazione supera il valore soglia del 5 per cento, si dovrebbero

annunciare circa 218 000 posti all'anno (cfr. in proposito le simulazioni per il 2016 nel cap. 8). In questi gruppi e generi di professioni vengono già oggi annunciati al SPC circa 38 000 posti. Ciò significa che dovrebbero essere effettuati circa 180 000 annunci supplementari. L'obbligo di annuncio dei posti vacanti è perlopiù rispettato quando il numero dei nuovi posti che vi sono soggetti supera sensibilmente il numero di posti già oggi annunciati nei gruppi e nei generi di professioni interessati. Dal rapporto tra gli annunci osservati e gli annunci previsti si evince il parametro «annuncio».

Un secondo parametro «collocamento» si riferisce all'effetto indiretto dell'obbligo di annuncio, ossia alla segnalazione di persone in cerca d'impiego adeguate e ai riscontri dei datori di lavoro. In base all'articolo 21a LStr i datori di lavoro sono tenuti a invitare, fra le persone in cerca d'impiego che sono state segnalate, quelle più adatte per un colloquio di assunzione o un test di attitudine professionale. Devono inoltre comunicare al SPC quali delle persone in cerca d'impiego consigliate sono state invitate per un colloquio di assunzione o un test d'idoneità e sono state assunte.

In base a questi due parametri è possibile controllare se i datori di lavoro

- hanno rispettato il loro obbligo di annuncio, dato che la maggior parte degli annunci attesi secondo le simulazioni sono stati effettuati;
- hanno coinvolto nella procedura di candidatura le persone in cerca d'impiego consigliate e quante ne hanno assunte.

7 Ripercussioni

7.1 Ripercussioni per le imprese

L'obbligo di annuncio dei posti vacanti vincola le imprese ad adeguare le loro procedure di reclutamento del personale. Secondo le stime effettuate, il 31 per cento di tutti i posti vacanti dovrà ora essere annunciato in anticipo al SPS. Prima di occupare un posto le imprese dovranno verificare se vige un obbligo di annuncio. I costi che ne deriveranno per le imprese non sono quantificabili e potrebbero variare notevolmente a seconda di come è organizzato il reclutamento del personale. L'utilità di un annuncio dei posti vacanti per l'impresa dipende dalla frequenza con cui esso porta a un collocamento della persona registrata presso il SPC. Più numerose sono le persone in cerca d'impiego dei relativi generi di professioni che corrispondono a un posto vacante annunciato, più elevata è la probabilità di trovare dei dossier adeguati. Non bisogna tuttavia dimenticare che affinché il collocamento abbia successo i requisiti devono coincidere, oltre che dal punto di vista professionale, anche da quello geografico e temporale.

La limitazione dell'informazione per un periodo di cinque giorni può ritardare la procedura di reclutamento delle imprese se tra i dossier trasmessi non si trovano candidati adeguati. Il rallentamento della procedura per al massimo cinque giorni lavorativi può avere un impatto sul piano economico soprattutto per i collocamenti a brevissimo termine. Per ridurre le possibili conseguenze negative, i rapporti di lavoro di breve durata devono essere esclusi dall'obbligo di annuncio.

Un aspetto fondamentale per le imprese, il SPC e le persone in cerca d'impiego è poter attuare l'obbligo di annuncio con un onere amministrativo minimo. Per facilitare le varie fasi della procedura sono previsti diversi strumenti tecnici, ad esempio un tool online per verificare se un determinato posto deve essere annunciato. Una definizione chiara dei dati da comunicare obbligatoriamente con l'annuncio del posto, una rapida elaborazione degli annunci presso il SPC e formalità ridotte per il riscontro al SPC possono ridurre l'onere amministrativo entro limiti ragionevoli. Si tratta di elementi indispensabili per garantire alle imprese la certezza giuridica necessaria a evitare di incorrere nelle multe elevate che possono essere comminate d'ufficio in caso di violazione dell'obbligo di annuncio.

La qualità delle prestazioni del SPC e una proficua collaborazione tra questo e i datori di lavoro hanno un'importanza decisiva per l'accettazione della misura. L'utilità concreta per le imprese dipende dalla frequenza con cui l'annuncio porta a un effettivo collocamento.

7.2 Ripercussioni per l'economia in generale

La definizione di un valore soglia unitario a livello nazionale e di un elenco nazionale dei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio dei posti vacanti fanno sì che tale obbligo si ripercuota uniformemente in tutta la Svizzera, indipendentemente dal livello di disoccupazione regionale. Secondo l'articolo 21a capoverso 7 LStr, tuttavia, i Cantoni possono chiedere di estendere l'obbligo di annuncio ai generi di professioni che superano il valore soglia nel loro territorio. In tal modo l'obbligo di annuncio può essere esteso ad altri generi di professioni soprattutto nei Cantoni con una disoccupazione elevata.

L'introduzione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti permette di ampliare e rafforzare gli strumenti di collocamento del SPC. Da questa misura il Consiglio federale si attende una riduzione della disoccupazione, ma ad oggi non è possibile stimare in modo affidabile fino a che punto questa diminuirà.

7.3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

7.3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le ripercussioni finanziarie derivanti per la Confederazione dall'attuazione dell'obbligo di annuncio dei posti vacanti sono quantificabili nell'ordine di grandezza di 1,5–2 posti a tempo pieno, necessari a garantire il monitoraggio, l'analisi, il coordinamento e il sostegno all'esecuzione.

7.3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il finanziamento del SPC è disciplinato nell'ordinanza concernente l'indennizzo dei Cantoni per l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (ordinanza sull'indennizzo delle spese d'esecuzione della LADI).

Con l'obbligo di annuncio dei posti vacanti viene introdotta una nuova misura la cui attuazione comporterà costi supplementari, presso gli organi d'esecuzione cantonali, per la convalida dei dati concernenti i posti vacanti, le successive operazioni in caso di dati insufficienti, la selezione di dossier adeguati, l'ulteriore richiesta di informazioni alle persone in cerca d'impiego e le ulteriori richieste ai datori di lavoro. Anche se gli annunci, le trasmissioni e i riscontri verranno per quanto possibile automatizzati, garantire lo svolgimento rapido e ottimale dei processi comporta comunque un notevole onere per i consulenti dei datori di lavoro impiegati presso il SPC.

Secondo i calcoli della SECO, con un valore soglia del 5 per cento, gli annunci supplementari richiederanno circa 270 posti a tempo pieno in più presso il SPC. In termini di spese, questo onere supplementare comporterà dei costi che si aggireranno attorno ai 40 milioni di franchi all'anno. Non è stato considerato l'eventuale miglioramento dell'efficienza dovuto alla digitalizzazione, che in ogni caso richiederà investimenti iniziali e una durata di attuazione significativi.

Dal lato delle entrate, a questo maggior onere potranno contrapporsi risparmi sulle indennità giornaliere versate dall'assicurazione contro la disoccupazione se l'obbligo di annuncio verrà introdotto con successo. Tali risparmi non sono quantificabili per mancanza di esperienze. I calcoli effettuati all'interno della SECO indicano che una riduzione di un giorno dell'indennità giornaliera media in Svizzera permetterebbe all'assicurazione contro la disoccupazione di risparmiare circa 30 milioni di franchi sulle sue spese.

I controlli del rispetto dell'obbligo di annuncio sono un compito d'esecuzione di competenza delle autorità cantonali. Ad oggi non è possibile stimare i costi supplementari che ne deriveranno per i Cantoni.

8 Allegato secondo l'articolo 53a OC: Valore soglia ed elenco delle professioni interessate

8.1 Elenco di professioni soggette all'obbligo di annuncio

Prendendo come esempio la statistica del mercato del lavoro della SECO del 2016, nel caso in cui ci fosse stato un obbligo di annuncio, con un valore soglia del 5 per cento, avrebbero dovuto essere segnalati posti vacanti nei generi di professioni riportati sotto. Sarebbero quindi stati interessati 88 dei 383 diversi generi di professioni definiti dalla NSP 2000.

Tabella 1: Elenco di generi di professioni (NSP 2000) con un tasso di disoccupazione di almeno il 5 per cento nella media annuale 2016

Codice NSP 2000	Descrizione del genere di professione NSP 2000
11102	Aiuti agricoli
21105	Altre professioni dell'industria alimentare
22104	Altre professioni dell'industria tessile
22202	Cucitori, orlatori
22203	Ricamatori
23104	Professioni della produzione e del trattamento della ceramica
24101	Fonditori e professioni assimilate
24203	Smerigliatori e lucidatori di metalli
24204-24206*	Conduttori di macchine utensili; fresatori-piallatori; foratori di metalli
24208	Filettatori, filettatori di viti
24209	Altre professioni della lavorazione dei metalli
24301	Saldatori e altre professioni dell'assemblaggio metallurgico
24307	Fabbri n.i.a.
24401	Meccanici
24405	Altri montatori
25103	Elettronici di apparecchi d'intrattenimento
25202	Altre professioni dell'industria orologiera
25305	Verniciatori (veicoli, industria)
25306	Benzinaia, addetti al servizio autoveicoli, n.i.a.
26104	Falegnami edili
26301	Cartai e assimilati
27103	Reprografi
27301	Legatori
27302	Altre professioni della legatoria, dell'allestimento e della rifinitura
28103	Fotografi di laboratorio
28201-28202*	Addetti alla fabbricazione e al trattamento di materie plastiche; addetti alla lavorazione della gomma
29101	Controllori e selezionatori di merci
29103	Magazzinieri

29104	Altre professioni del settore industriale
31104	Ingegneri meccanici
31107	Ingegneri in elettronica e in microtecnica
31112	Ingegneri chimici e in tecnologia alimentare
32104	Tecnici meccanici
33105	Disegnatori di macchine
33108	Disegnatori-elettricisti
35102	Macchinisti edili e professioni assimilate
35104	Altri macchinisti
41101	Muratori
41102	Betonieri e cementieri
41104	Costruttori stradali
41106	Specialisti in brillamento, costruttori di gallerie, minatori
41108	Altre professioni dell'edilizia principale
41201	Posatori di pavimenti e piastrellisti
41202	Copritetti
41203	Intonacatori e stuccatori
41204	Pittori, tappezzieri
41205	Montatori di riscaldamenti e di impianti di ventilazione
41207	Isolatori
41209	Vetrai
42202	Altre professioni della lavorazione e lucidatura delle pietre
51102	Venditori e impiegati di vendita al minuto
51108	Rappresentanti, agenti di commercio
51109	Altre professioni inerenti la compravendita e commercianti vari
52101	Specialisti in pubblicità
52102	Specialisti in relazioni pubbliche
52103	Specialisti in marketing
53203	Altri conducenti
53502	Fattorini e corrieri
54104	Teleoperatori e telefonisti
61102	Personale di ricezione e portieri
61103	Personale di servizio
61104	Personale ai piani, addetti ai servizi di lavanderia e di economato
61105	Personale di cucina
61201	Dirigenti aziendali d'economia domestica
61202	Collaboratrici nell'economia domestica
62103	Custodi, addetti alla pulizia di locali e d'immobili

62105	Altre professioni relative ai servizi di pulizia
62304	Altre professioni relative alla cura del corpo
72106	Specialisti dell'organizzazione e assimilati
74105	Altre professioni relative alla sicurezza
81302	Produttori e registi
82201	Attori
82304	Designer e creatori di moda
82402	Altri fabbricanti di gioielli
84102	Assistenti scientifici s.a.i.
84704	Pedagoghi
85101-85102*	Specialisti in scienze economiche; sociologi e politologi
85201-85203*	Filologi; storici e archeologi; altre professioni relative alle scienze umanistiche
85301	Biologi
85306	Specialisti nella protezione dell'ambiente naturale
92102	Personale con attività professionale manuale non definibile
92103	Personale con attività professionale non manuale non definibile

* I generi di professioni sono stati raggruppati poiché i singoli generi di professioni, da soli, non raggiungevano il numero minimo di persone che svolgono un'attività lucrativa per un tasso di disoccupazione statisticamente rappresentativo.

Fonte: SECO

8.2 Valori soglia alternativi

Sono stati esaminati gli effetti che bisognerebbe attendersi da un valore soglia più elevato o inferiore. La tabella 3 riassume i risultati per valori soglia compresi tra il 4 e il 10 per cento.

Tabella 2 Numero di posti soggetti all'obbligo di annuncio e persone in cerca d'impiego per generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio – Simulazioni 2016 con diversi valori soglia

	Valore soglia del tasso di disoccupazione						
	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
Posti soggetti all'obbligo di annuncio	264 000	218 000	135 000	86 000	75 000	69 000	53 000
<i>Quota sul totale dei posti (700 000)</i>	38%	31%	20%	12%	11%	10%	8%
Di cui posti annunciati	43 000	38 000	29 000	23 000	20 000	19 000	13 000
Di cui posti supplementari da annunciare	221 000	180 000	106 000	63 000	55 000	50 000	40 000
Nuove persone in cerca d'impiego registrate	209 000	187 000	135 000	98 000	90 000	85 000	67 000

<i>Quota sul totale delle nuove persone registrate (322 396)</i>	65%	58%	42%	30%	28%	26%	21%
Persone in cerca d'impiego per posto	0.79	0.86	1.00	1.14	1.20	1.23	1.26

Fonti: SECO, X-28, SEM/ZEMIS, stime SECO

Esempio di lettura: nel 2016 si sono registrate presso il SPC in totale 322 396 persone, di cui 187 000 avevano precedentemente lavorato in un genere di professione che presentava un tasso di disoccupazione nazionale di almeno il 5 per cento (il 58 % di tutte le nuove persone in cerca d'impiego registrate).

Tabella 3 Immigrazione nel 2016 nei generi di professioni soggetti all'obbligo di annuncio

	Valori soglia del tasso di disoccupazione						
	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%
Immigranti tra la popolazione residente non permanente	39'000	36'000	31'000	27'000	27'000	26'000	14'000
Immigranti tra la popolazione residente	24'000	23'000	16'000	14'000	13'000	13'000	8'000
Totale di immigranti tra la popolazione residente	63'000	59'000	47'000	41'000	40'000	39'000	22'000
<i>Quota sul totale degli immigranti</i>	40%	37%	30%	26%	25%	25%	14%

Fonti: SECO, X-28, SEM/ZEMIS, stime SECO

Questa rappresentazione indica che ci si attende un influsso sull'immigrazione. Queste ripercussioni indirette riguardano tuttavia i generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media.